

STATUTO

ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA PARINI 2

Numero REA: IM - 91423

Codice fiscale: 01088280084

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" all'atto n.334/103 del 7.12.2004

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi

ARTICOLO 1

E' costituita la Cooperativa di Solidarietà denominata "ANTROPOS, Società Cooperativa Sociale ONLUS"

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla cooperativa per azioni.

ARTICOLO N° 2

La Cooperativa ha sede in Imperia. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO N° 3

La durata della Cooperativa e' fissata al 31/12/2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

ARTICOLO N° 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi socio assistenziali ed educativi allo scopo di garantire continuità di occupazione ed equa remunerazione ai soci lavoratori. In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

ATTIVITÀ DISTRETTUALI

- attività e servizi di assistenza domiciliare per anziani con lo svolgimento di prestazioni volte a garantire l'igiene della persona, il soddisfacimento delle esigenze individuali e la tutela igienico-sanitaria;

- organizzazione ed igiene dell'abitazione; interventi di sostegno psicologico; servizi volti a consentire l'accesso ai servizi esistenti sul territorio; accompagnamento e/o assistenza per accedere a prestazioni sanitarie anche all'estero, anche di tipo integrativo; servizi di animazione sociale: attività culturali, ricreative, turistiche; disbrigo pratiche burocratiche e svolgimento piccole commissioni, nonché piccoli interventi tecnici di supporto domestico;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

attività e servizi per portatori di handicap sia domicilio sia in altre strutture d'accoglienza, anche con gestione delle stesse, nonché attività e servizi di riabilitazione.

ATTIVITÀ EXTRA DISTRETTUALI

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non; residenze protette, residenze servite, case albergo, case di riposo;
- attività volta all'integrazione sociale ed al supporto degli immigrati;
- attività inerente lo sviluppo sostenibile
- centri diurni ed altre strutture di carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita;
- servizi socio-educativi per l'infanzia: pre e dopo scuola, attività integrative e Scolastiche varie, asili nido, scuole materne, campeggi; mense; servizi di baby sitter, di accompagnamento, di trasporto scolastico mediante scuola bus, orientamento scolastico
- comunità alloggio, centri di vacanza e comunità educativo-assistenziali per minori a rischio e disabili, affidamento educativo;
- corsi di formazione, formatori corsi di formazione, animatori di coordinamento e di gruppo;
- pubblicazione di testi specifici.

Inoltre tutte quelle attività che si riterranno opportune per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la partecipazione a gare di appalto sia di enti pubblici che privati.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO III

Soci

ARTICOLO N° 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa o comunque non esercitando imprese in concorrenza con quella della società, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

E' ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare della partecipazione sottoscritta.

ARTICOLO N° 6

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati della cooperativa;

c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ogni socio e' iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà

essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

ARTICOLO N° 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della partecipazione che si propone di sottoscrivere;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 34 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale..

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO N° 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della partecipazione sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Le partecipazioni sociali non sono rappresentate da alcun titolo o certificato, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

ARTICOLO N° 9

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della partecipazione sociale sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione,

ARTICOLO N° 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2535 c.c al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

ARTICOLO N° 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ARTICOLO N° 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la

Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della partecipazione sociale sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;

d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società

e) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

g) che venga condannato con sentenza penale definitiva per reati infamanti,

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO N° 13

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione sociale interamente liberata, eventualmente rivalutata nella misura di cui ai successivi commi.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle partecipazioni sociali.

Il rimborso delle partecipazioni sociali ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale

della partecipazione stessa e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

TITOLO IV

Capitale sociale

ARTICOLO N° 14

Il capitale sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad € 154,94 ciascuna;
- b) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dalle eccedenze attive di bilancio
- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

ARTICOLO N° 15

Le partecipazioni sociali non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Bilancio e relazione degli amministratori-destinazione delle eccedenze attive di bilancio

ARTICOLO N° 16

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione Sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2428 deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

ARTICOLO N° 17

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) il 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) un dividendo ai soci entro i limiti consentito dalle leggi vigenti al fine dei requisiti di mutualità prevalente;
- d) una parte alla rivalutazione delle partecipazioni sociali nei limiti previsti dalla legge;
- e) 1' eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte comunque le quote di cui alla lettera a) e b). Le riserve non sono ripartibili fra i soci.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle partecipazioni detenute da ciascun socio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VI

Organi sociali

ARTICOLO N° 19

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;

- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

ARTICOLO N° 20

L'assemblea ordinaria:

- a)approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività' sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b)approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c)nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero ed i sindaci;
- d)delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 2521 ultimo comma e per quelli per i quali è prevista la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria
- e)delibera sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.
- f) delibera sulle altre materie alla stessa riservate dalla legge o dal presente statuto

L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte all'anno per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al n° 1 del 1 comma, ed in particolare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima e su ogni altra materia attribuita espressamente dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

ARTICOLO N° 21

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci con raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve esser indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l' assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti le condizioni a tal fine previste dall'articolo 2366c.c..

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO N° 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Per la modifica dello scopo sociale e' necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.

Sono comunque fatte salve le diverse maggioranze che siano previste in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO N° 23

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della partecipazione sottoscritta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non sono ammesse deleghe agli amministratori, ai sindaci ed agli impiegati.

ARTICOLO N° 24

L'assemblea; tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO N° 25

Il consiglio di amministrazione e' composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra i soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica non più di tre anni e

sono rieleggibili.

I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

ARTICOLO N° 26

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che si venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione nei limiti previsti dall'art.2391 c.c.

ARTICOLO N° 27

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO N° 28

Il consiglio di amministrazione può delegare nei limiti di legge parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

ARTICOLO N° 29

La rappresentanza sociale spetta al presidente al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO N° 30

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

ARTICOLO N° 31

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza

delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, in cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbale.

ARTICOLO N° 32

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

ARTICOLO 33

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 34

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 35

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 36

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

Requisiti mutualistici

ARTICOLO N° 37

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci ne' durante la vita sociale, ne' in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

TITOLO IX Disposizioni generali e finali

ARTICOLO N° 38

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO N° 39

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall' art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO N° 40

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative Unione Provinciale di Imperia.

Firmato Maria Cristina Annibale

Marco Saguato notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20

comma 3 DPR 445/2000, che si trasmette ad uso registro imprese.
Atto esente da imposta di bollo.